

27-LUG-05 MBR 16:32

TRIBUNALE

NR. FAX 0302933004

P. 2

27-LUG-2005 10:29

DA: UFFICIO POSTO CRICA +39 0552746588

RT 0302933004

0302746588

TRIBUNALE DI FIRENZE

PAG 01/03

28/07/2005 12:48

0552746588

**IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

in persona del giudice Angelo Antonio Pezzuti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2005 al numero 2396, tra

**Marco**

rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Galgani e dall'avvocato Giancarlo Angelini

e

**MINISTERO DELL'INTERNO**

non costituito

\*\*\*\*\*

1. Marco **██████████**, con ricorso depositato il 1° luglio 2005, ha chiesto al Tribunale di disporre il rilascio del visto di ingresso in Italia per familiare al seguito per Veronica **██████████** e, comunque, di rimuovere "gli ostacoli alla concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare".
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il 29 aprile 2005 aveva contratto matrimonio a Chisinau, in Moldavia, con Veronica **██████████** cittadina di quel paese; che l'8 febbraio 2002 il Prefetto della provincia di Firenze aveva rigettato la richiesta di visto per familiare al seguito in quanto ella era stata in precedenza espulsa dall'Italia; che tale rigetto doveva ritenersi illegittimo in quanto il contrasto con il diritto all'unità familiare garantito dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali.
3. Il Ministero dell'Interno, benché regolarmente avvisato della procedura, non si è costituito in giudizio.
4. L'art. 4 del decreto legislativo n° 286 del 1998 prevede che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito solo allo straniero in possesso del "visto d'ingresso" rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
5. Il comma sesto dello stesso articolo precisa che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato (e quindi non possono ottenere il rilascio del visto d'ingresso ai sensi del secondo comma) gli stranieri "segnalati, anche in base ad accordi o

*convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali".*

6. La disciplina dettata dalla norma da ultimo richiamata non è applicabile al caso in esame. L'ingresso del familiare al seguito costituisce, infatti, specifica attuazione del diritto all'unità familiare previsto dall'art. 28 della stessa legge. Nel caso in esame, pertanto, il divieto di ingresso dettato dal sesto comma dell'art. 4, dettato per il caso generale di richiesta di ingresso nel territorio dello Stato, confligge in pieno con i principi e con il tenore delle norme dettate dal titolo IV del decreto legislativo n° 286 del 1998.

7. Stabilito, infatti, il quinto comma dell'art. 29 del decreto legislativo n° 286 del 1998 che "è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento". Lo stesso articolo, al primo comma, precisa che lo straniero può chiedere il ricongiungimento con il "coniuge non legalmente separato", senza porre alcun limite a tale richiesta.

8. Anche qualora si volesse ritenere soggetto alla disciplina dell'art. 4 anche il caso dell'ingresso del familiare al seguito, occorre comunque rilevare che, nel caso in esame, l'amministrazione convenuta, né prima del giudizio, né nel corso di esso, ha fornito la prova dell'esistenza dei "gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali" che imporrebbero di sopravvivere l'esigenza di unità familiare.

9. Nulla si legge sul punto nel provvedimento di rigetto redatto dall'Ambasciata Italiana a Bucarest, ove vi è solo un generico riferimento alla segnalazione di Veronica Coloman. L'amministrazione convenuta non si è costituita e non ha, quindi, fornito al giudicante alcun altro elemento di valutazione.

10. La circostanza che la sola segnalazione nel Sistema Informativo Schengen non sia sufficiente per negare il visto di ingresso nel territorio dello Stato, in particolar modo quando così facendo si pregiudica il diritto all'unità familiare, trova conferma nell'esame del sesto comma dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo n° 286 del 25 luglio 1998 n. 286

11. La norma in questione, infatti, prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possano essere adottati anche sulla quale di accordi internazionali,

07-LUG-05 MBR 15:38

SPEDIZIONE LEGALE

NR. FAX 0502990064

07-LUG-05 10:30

DA: VIGORZI ROSSO D'ALBA +39 0502990064

PI 0502990064

26/07/2005 12:40

0552746000

TRIBUNALE DI FIRENZE

PAG 03/03

purché tuttavia non sussistano seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

12. Nel caso in esame sussistano i motivi in questione in quanto il diritto all'unità familiare trova fondamento sia nella norma dettata dall'art. 29 della Costituzione che dal primo comma dell'art. 8 e dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

13. Come evidenziato dalla sentenza della Corte europea diritti dell'uomo del 17 ottobre 1986 l'art. 8 della convenzione comporta a carico degli stati non solo il divieto di ingerenze arbitrarie nella vita privata degli individui, ma anche tutti quegli obblighi di carattere positivo che permettano di assicurare l'effettivo rispetto di questa.

14. Ne consegue, pertanto, che il diniego del visto di ingresso da parte dell'Ambasciata italiana a Bucarest del 5 maggio 2005, così come motivato, è illegittimo. Va, quindi, riconosciuta il diritto di Marco [REDACTED] all'unità familiare con la moglie Veronica [REDACTED].

15. La particolare delicatezza della materia, l'assenza di un consolidato indirizzo in giurisprudenza e la circostanza che l'amministrazione convenuta non si è costituita costituiscono dei giusti motivi per procedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del codice di procedura civile, alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


**per questi motivi**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, accorda il diritto di Marco [REDACTED] all'unità familiare con la moglie Veronica [REDACTED]. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso il 23 luglio 2005 in Firenze.

**Il Giudice**

*Angelo AutbwoPeni*



*R*